


04473-20



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la genericità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 10/09/2019

Stefano Palla

- Presidente -

Sent. n. sez. 1134/2019

Carlo Zaza

Antonio Settembre

R.G. N. 23388/2019

Paolo Micheli

- Rel. Consigliere

Barbara Calaselice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

~~██████████~~, nata a Genova ~~██████████~~

avverso l'ordinanza emessa il 27/05/2019 dal Tribunale di Genova

visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Ferdinando Lignola, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di ██████████ ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame avanzata nell'interesse (anche) della suddetta e relativa a un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Genova in data 16/05/2019. L'indagata, così come il marito della stessa ██████████, risulta sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Avegno, nonché al divieto di avvicinamento alla persona di ██████████ secondo l'ipotesi accusatoria, i due coniugi - vicini di casa della ██████████ avrebbero sottoposto quest'ultima ad una prolungata serie di condotte di disturbo e vera e propria vessazione, analiticamente descritte in rubrica e protrattesi per oltre tre anni.

Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato, sviluppando una premessa in ordine all'età dei coniugi ██████████ (73enne lui, 63enne lei, entrambi incensurati a differenza della querelante) ed alle ragioni della conflittualità di rapporti fra gli indagati e la presunta persona offesa (la ██████████, rendendosi così prima responsabile dell'exasperazione degli animi, avrebbe apposto un cancello con modalità tali da limitare la possibilità delle controparti di accedere alla loro casa). Nell'interesse della ██████████ si deduce quindi che, disponendo il divieto di dimora nel comune di residenza, il giudice di merito sarebbe andato ben oltre rispetto alle specifiche esigenze di tutela della vittima, privando di fatto la ricorrente ed il marito del diritto di vivere nella propria abitazione. Peraltro, l'unico episodio in cui vi sarebbe stato un contrasto fisico tra i protagonisti della vicenda si assume accaduto in un luogo lontano dai rispettivi domicili, dotati financo di ingressi indipendenti: alle ipotizzate esigenze cautelari, in definitiva, ben avrebbe potuto farsi fronte con specifiche prescrizioni (modulando la distanza minima da osservare rispetto al luogo ove si fosse venuta a trovare la ██████████, se in casa o fuori, ovvero limitando le facoltà di transitare o stazionare nel cortile adiacente, come pure di entrare od uscire dall'abitazione, ecc.).

In definitiva, deve ritenersi violata la norma di cui all'art. 282-ter del codice di rito, che impone di tenere conto delle esigenze abitative della persona a carico della quale venga imposta la misura cautelare *de qua*: tanto più che anche il successivo art. 283, nel disciplinare le diverse misure del divieto e dell'obbligo di dimora, prescrive di valutare le necessità di alloggio del soggetto gravato.

Sotto un ulteriore profilo, la difesa lamenta inosservanza di legge processuale per non essere stati correttamente esaminati gli elementi a favore degli indagati, che non a caso avevano richiesto più volte - ma inutilmente - di rendere la propria versione dei fatti all'ufficio inquirente: ciò a partire dalla



vicenda del cancello anzidetto, incidente su una servitù legittimamente esercitata da molti anni. I due coniugi, in particolare, erano stati costretti a subire non pochi disagi dalle chiusure rudimentali sistemate dalla [REDACTED] (mediante nodi, corde, catene o fil di ferro), dovendole rimuovere ogni volta che si rendeva necessario entrare o uscire di casa, come pure accogliervi terze persone: su tali circostanze, erano stati escussi molti soggetti, anche nell'ambito di altri procedimenti penali e civili incardinatisi a seguito di iniziative a parti inverse, puntualmente menzionati in una memoria difensiva rimasta parimenti ignorata.

L'ordinanza del Tribunale di Genova è infine censurata per non essere stata valutata la posizione della [REDACTED] in termini differenziati da quella del [REDACTED], unico dei due a vedersi addebitare un delitto di calunnia e da considerare il solo promotore e partecipe diretto di una aggressione pianificata in danno della querelante (alla quale l'indagata avrebbe assistito per non più di trenta secondi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Le doglianze difensive si palesano infatti manifestamente infondate quanto al lamentato difetto di contemperamento fra i diritti della persona offesa e quelli dell'indagata, ove si tenga conto che nella fattispecie i giudici di merito risultano avere disposto non già la sola misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma anche quella del divieto di dimora. Ciò, evidentemente, sulla base di una specifica valutazione della gravità delle condotte contestate e del correlato pericolo di commissione di nuovi reati: valutazione che risulta ineccepibilmente compiuta.

Di norma, in caso di atti persecutori (ivi comprese le ipotesi di c.d. *stalking* "condominiale", non rare nella casistica giudiziaria), possono venire in gioco la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e/o quella del divieto di avvicinamento, rispettivamente quando la vicenda riguardi soggetti conviventi o non: fulcro della tutela apprestata dal legislatore è, pur sempre, costituito dalla persona fisica della vittima, in qualunque dimensione spaziale essa venga a compiere atti della propria vita quotidiana. Ecco perché, coerentemente, la norma disegnata dall'art. 282-ter cod. proc. pen. prevede la possibilità di imporre - quale contenuto minimo della restrizione - l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati (dunque già conosciuti e preventivabili) dal soggetto passivo, ovvero di mantenersi a una certa distanza da detti luoghi e/o dalla vittima medesima.

In linea di principio, pertanto, anche nell'odierna fattispecie concreta il Gip precedente ben poteva ordinare alla [REDACTED] (e al [REDACTED]) di non avvicinarsi al



luogo ove era logico ritenere che la ██████ trascorresse gran parte delle sue giornate (cioè, la casa di costei). A quel punto, sarebbe stato necessario valutare le contestuali esigenze abitative dei due coniugi, visto che l'art. 277 cod. proc. pen. impone che le modalità esecutive di una qualsiasi misura restrittiva salvaguardino i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non risulti incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto; e soprattutto, più nello specifico, sarebbe stato doveroso tenere conto del disposto del successivo art. 282-ter, che al comma 4 prevede che quando un luogo determinato sia precluso al soggetto gravato dalla misura ivi regolata (perché abitualmente frequentato dalla persona offesa), ma egli abbia comunque necessità di accedervi per ragioni abitative o di lavoro, al giudice è fatto carico di prescriberne le relative modalità, con possibili limitazioni.

Nel caso oggi in esame, però, si è ritenuto di incidere *tout court* sul diritto dell'indagata di dimorare lì dove aveva fissato la propria abitazione e financo nel territorio del relativo comune: decisione assai afflittiva ma del tutto giustificata, alla luce delle risultanze delle indagini (con cui la difesa della ricorrente, in sostanza, non si confronta). Oltre alla ricostruzione delle condotte di minaccia, molestia ed intemperanza in genere, protrattesi per anni e lamentate dalla ██████, l'ordinanza in epigrafe si sofferma infatti su un episodio assai allarmante, secondo cui:

- il ██████ aveva commissionato ad un conoscente, che sapeva versare in difficoltà economiche, l'incarico di sopprimere o "pestare" la vicina, sino a "metterla sulla seggiola a rotelle", in cambio della promessa di 3.000,00 euro o giù di lì;
- le violenze in danno della persona offesa, secondo le indicazioni del ██████ avrebbero dovuto porsi in essere in un periodo nel quale i due coniugi avevano programmato di trovarsi fuori città;
- l'uomo bisognoso di denaro, non di meno, aveva contattato un amico della ██████ che le aveva confidato il tutto, concordando poi un'aggressione simulata per far credere agli indagati che il compito fosse stato eseguito;
- in un successivo incontro, al quale aveva partecipato anche la ██████ (dimostratasi, nell'occasione, ancor più determinata del marito all'idea di ledere l'incolumità fisica della ██████), il soggetto incaricato si era visto consegnare un anticipo di 200,00 euro e sentito prospettare l'esigenza di malmenare la querelante per non farla partecipare ad un'udienza in programma di lì a qualche giorno;
- una somma ulteriore era stata consegnata dopo la simulata esecuzione del piano (alla vittima erano state applicate garze e cerotti, nonché una



finta ingessatura), con tanto di lamentela del [REDACTED] per aver visto la [REDACTED] "camminare ancora".

Si tratta, all'evidenza di fatti decisamente gravi ed allarmanti, ove peraltro si consideri che qualche giorno più tardi i due coniugi picchiarono la [REDACTED] mentre si trovava in attesa dell'autobus: pur non cagionandole gravi lesioni, la condotta fu assai brutale e posta in essere da entrambi, con l'uomo a sferrare calci e la [REDACTED] (già descritta dal marito come più disposta di lui a pagar bene chi avesse fatto del male alla vicina) a tener ferma la persona offesa.

Non è dunque possibile ravvisare alcuna emergenza investigativa da cui inferire una più attenuata partecipazione della ricorrente agli episodi oggetto di contestazione, rispetto a quella palesata dal [REDACTED]. Nel contempo, appare chiaramente desumibile *ex actis* come i due indagati si dimostrarono inclini alla sopraffazione fisica della controparte già sulla base di un incontro occasionale con la stessa, tanto da rendere indefettibile un provvedimento che allontanasse entrambi dal territorio dove sarebbe stato loro possibile avvicinarla di nuovo.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Data la natura peculiare dei reati addebitati alla [REDACTED], si ritiene doveroso - in caso di pubblicazione della presente sentenza - disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 10/09/2019.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli


Il Presidente

Stefano Palla
